

Le principali novità del decreto 83/2015 convertito in legge. La pubblicità viaggia online

Esecuzioni, vendite accelerate Sul prezzo la parola al mercato

Pagina a cura
DI ANTONIO CICCIA
MESSINA

Esecuzioni con un po' di sprint e con maggiore possibilità di realizzo; freno alla lunga catena di tentativi di vendita e valore dell'immobile in base al mercato. Sono alcune delle misure con cui il decreto legge 83/2015 (noto anche come decreto giustizia o decreto fallimenti, visto che riscrive molte norme delle procedure concorsuali) cerca di rivitalizzare le esecuzioni.

Anche facendo uso delle tecnologie informative: viene varato il portale delle vendite, un sito ministeriale da utilizzare per avere le informazioni sulle esecuzioni.

In effetti, l'efficacia del servizio della giustizia civile si misura anche sulla capacità del sistema di garantire al creditore di avere effettivamente quello che gli spetta.

Se le esecuzioni non funzionano, l'intero processo civile non raggiunge il suo scopo. Sempre in questa direzione vanno alte novità come le misure di coercizione per l'adempimento di sentenze di condanna a un «fare» diverso dal pagamento di somme di denaro e i chiarimenti sulla possibilità di ricerca telematica, con l'anagrafe tributaria, dei beni e dei crediti da pignorare. Ecco le principali novità del decreto 83/2015 convertito in legge.

Avvisi di vendita online. La pubblicità degli avvisi nell'ambito delle procedure di espropriazione forzata, attualmente affidata all'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento, è sostituita dalla pubblicazione sul sito internet del ministero della giustizia, in un'area pubblica denominata «portale delle vendite pubbliche».

La pubblicazione dell'avviso sui quotidiani, quindi, non è più obbligatoria, ma rimessa alla valutazione del giudice, su istanza dei creditori.

Il giudice può disporre la pubblicazione sui quotidiani

anche in assenza dell'istanza di parte. La mancata pubblicità sul portale determina l'estinzione della procedura esecutiva, ma solo se l'omissione è imputabile al creditore.

Rateizzazione. Nella conversione del pignoramento è consentita la rateizzazione mensile non solo per i beni immobili ma anche per i beni mobili e sono allungate da 18 a 36 mesi le rate.

Ogni sei mesi il giudice provvederà a distribuire ai creditori le somme recuperate. Inoltre in caso di conversione del pignoramento, tanto in relazione ai beni immobili quanto ai beni mobili, le cose pignorate siano liberate con il versamento dell'intera somma.

Inefficacia pignoramento. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 45 (erano 90) giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita.

Esecuzione mobiliare. Nell'ambito della procedura di esecuzione mobiliare presso il debitore è previsto per l'assegnazione e la vendita dei beni l'utilizzo del portale delle vendite pubbliche ed è consentita la rateizzazione quando il valore dei beni pignorati supera i 20 mila euro.

Inoltre la vendita dei beni mobili a mezzo di commissario diviene la regola, imponendo al giudice di procedere in tal senso quando la vendita possa essere effettuata senza incanto; lo stesso giudice dovrà fissare il numero complessivo degli esperimenti di vendita e individuare i criteri per determinare i ribassi.

Pignoramento pensioni e stipendi. Il decreto legge afferma l'impignorabilità delle somme dovute a titolo di pensione, nella misura corrispondente all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà. In caso di accredito su conto corrente di qualsiasi somma riconducibile a rapporto di lavoro o trattamento di quiescenza, le somme sono impignorabili nella misura corrispondente al triplo dell'assegno sociale, se l'accredito è

anteriore al pignoramento. Se l'accredito è successivo al pignoramento, valgono le regole ordinarie (per crediti alimentari nella misura fissata dal giudice; per tributi nella misura di un quinto; in caso di concorso di pignoramenti, nella misura della metà).

Pignoramento immobiliare. Nell'espropriazione immobiliare, i tempi concessi per gli adempimenti del creditore relativi all'istanza di vendita sono accorciati.

Il valore dell'immobile dovrà essere stimato a valori di mercato (al posto dei più bassi valori catastali). L'esperto, chiamato per la stima, dovrà tenere conto della superficie dell'immobile e del valore al metro quadro, oltre i vincoli gravanti sul bene e le eventuali passività condominiali.

Vendite. La riforma accelera le procedure di autorizzazione alla vendita, rimettendo al giudice nell'ordinanza di vendita l'indicazione del prezzo e del termine entro il quale dovrà essere versato, consentendogli di autorizzare il pagamento rateale; lo stesso giudice deve anche indicare l'offerta minima.

Nella vendita senza incanto, dovranno respinte le offerte inferiori di oltre un quarto al prezzo stabilito. L'offerta dovrà essere accolta se pari o superiore al valore dell'immobile; se invece l'offerta è inferiore al valore fissato, ma in misura non superiore a un quarto, il giudice può procedere alla vendita se ritiene che non vi sia modo di conseguire un prezzo più alto. Il pagamento del prezzo può essere rateale, previa fidejussione, ma il mancato pagamento anche di una sola rata costituisce inadempimento dell'agjudicatario.

In materia di vendita con incanto, se il primo tentativo di vendita non ha avuto esito, il giudice dell'esecuzione potrà procedere con l'incanto solo se ritiene che con tale modalità sarà possibile vendere il bene a un prezzo superiore della metà del valore. Il giudice può decidere di ribassare il prezzo di vendita fino a



un quarto; se fallisce anche il secondo tentativo di vendita, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.

—© Riproduzione riservata—■

L'anagrafe tributaria apre le porte ai creditori

Anagrafe tributaria aperta ai creditori. Una delle novità del decreto legge 143/2014 è stata la possibilità di attingere informazioni da banche dati pubbliche per avviare pignoramenti. Nella prassi la norma ha creato alcuni dubbi, in particolare sulla possibilità di attivare l'istituto da subito senza attendere regolamenti attuativi. Il decreto legge 83/2015 favorisce il creditore. Il decreto legge, in commento, infatti, permette al creditore di ottenere dai gestori delle banche dati l'autorizzazione a richiedere i dati rilevanti del debitore anche prima della piena funzionalità delle banche dati, limitatamente alle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria. Il creditore può chiedere al presidente del tribunale l'autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare solo dopo la notificazione del precetto, salve specifiche ragioni di urgenza. Non bisogna aspettare l'inizio del pignoramento. È stato tolto dall'elenco delle banche dati alle quali l'ufficiale giudiziario può accedere, previa autorizzazione, il pubblico registro automobilistico e le banche dati alle quali hanno accesso le pubbliche amministrazioni.

Coercizione indiretta. Un'altra novità riguarda la tutela del creditore, che, vinta la causa, non ottiene nulla perché il soccombente dovrebbe fare qualcosa, ma rimane inerte.

L'unica è sanzionare l'inerzia. In base alla novità introdotta dal decreto 83/2015, si possono chiedere al giudice misure di coercizione indiretta, e cioè prescrizioni per ottenere l'adempimento spontaneo degli obblighi infungibili. La riforma estende l'ambito di applicazione di queste misure a qualsiasi condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro. Spetterà dunque al giudice, già in sede di condanna, fissare a richiesta di parte la somma dovuta per ogni inosservanza della sentenza stessa, tenendo conto del valore della controversia.

Precetto. Il decreto 83/2015 modifica il testo del precetto (atto con cui si preannuncia l'esecuzione forzata). Il precetto deve contenere anche un avvertimento al debitore sulla possibilità di avvalersi degli accordi di composizione della crisi previsti dalla legge n. 3 del 2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Negoziata assistita da avvocati, bonus per chi se ne avvale

Bonus per la negoziazione assistita dagli avvocati. Il processo civile deve essere snellito sia con misure che riguardano la digitalizzazione del procedimento sia incentivando a non ricorrere ai tribunali.

A quest'ultimo scopo serve la negoziazione con l'assistenza dei legali, per la quale il decreto 83/2015 introduce incentivi fiscali alle parti che se ne sono avvalse nel 2015. Stessa agevolazione è disposta anche a favore di chi, sempre sfruttando il decreto legge 132/2014, ha spostato una causa dal tribunale all'arbitrato. delineate dal decreto legge n. 132 del 2014. In caso di successo del ricorso a tali modalità alternative di risoluzione delle controversie, dunque, la parte ha diritto per il 2016 a una detrazione d'imposta commisurata al compenso versato all'avvocato o all'arbitro, fino a 250 euro (con un limite di spesa di 5 milioni di euro); la disposizione definisce le modalità per usufruire della detrazione.

Processo telematico. Nei giudizi civili di ogni natura e grado gli atti introduttivi potranno essere depositati telematicamente.

Anche i dipendenti delle pubbliche amministrazioni autorizzati a stare in giudizio possono depositare gli atti con modalità telematiche.

Sono previste specifiche di dettaglio per l'attestazione a cura degli avvocati della conformità delle copie agli originali.

Inoltre è previsto che gli atti depositati con modalità telematiche debbano essere redatti in maniera sintetica.

Spetta, inoltre, al Ministro della giustizia regolamentare le modalità di acquisizione degli atti depositati telematicamente sia in forma cartacea che su supporto digitale.

Anche nel processo amministrativo (pur con il rinvio al 1° gennaio 2016) del valore legale dei depositi telematici) si prevede che tutti i difensori e gli ausiliari del giudice, e le parti che stiano in giudizio personalmente, debbano depositare atti e documenti con modalità telematiche, salvo casi eccezionali.

Il decreto chiarisce, infine, che è limitata al mese di agosto la sospensione feriale dei termini del processo amministrativo.